

Comune di Forio

Città Metropolitana di Napoli



REGOLAMENTO TARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28/07/2020



Regolamento TARI

Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	1
Art. 2. Definizione di Rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	1
Art. 3. Presupposto per l'applicazione della TARI	1
Art. 4. Soggetti passivi della TARI e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	2
Art. 5. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti.....	3
Art. 6. Superficie imponibile ai fini TARI	4
Art. 7. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non assimilati agli urbani e non conferibili al pubblico servizio	5
Art. 8. Determinazione della tariffa della TARI	7
Art. 9. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	7
Art. 10. Piano Economico Finanziario	8
Art. 11. Articolazione della tariffa della TARI.....	9
Art. 12. Periodi di applicazione della TARI	9
Art. 13. Tariffa della TARI per le utenze domestiche.....	10
Art. 14. Determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche	10
Art. 15. Tariffa della TARI per le utenze non domestiche.....	11
Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa della TARI.....	11
Art. 17. TARI per le istituzioni scolastiche statali.....	12
Art. 18. Tariffa giornaliera della TARI	13
Art. 19. Tributo provinciale.....	133
Art. 20. Versamenti	13
Art. 21. Dichiarazione TARI	13
Art. 22. Sanzioni.....	15



Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa Rifiuti (TARI) istituita con l'art.1, commi da 639 a 736, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii..
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Definizione di Rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 23/02/1995.

Art. 3. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art. 1, comma 641, Legge n. 147/2013).
2. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici dei locali adibiti a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per le *utenze domestiche* si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di arredo o almeno di un'utenza attiva tra i pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, elementi tutti che costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.



4. Per le *utenze non domestiche*, la medesima presunzione di cui al comma precedente è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
5. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta l'esonero o riduzione del tributo.

Art. 4. Soggetti passivi della TARI e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (art. 1, comma 642, Legge n. 147/2013).
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 21 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b) per le utenze non domestiche, si considera obbligato in mancanza del dichiarante il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore ad un anno nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (art. 1, comma 643, Legge n. 147/2013).
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (art. 1, comma 644, Legge n. 147 del 2013).
6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.



7. È soggetto passivo TARI, ed è per questo sottoposto al rispetto degli obblighi imposti dalla disciplina del tributo, il soggetto affidatario, in regime concessorio o sub-concessorio, di aree demaniali marittime e di aree pubbliche.
8. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing) soggetto passivo è il locatario.

Art. 5. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di distribuzione idrica ed elettrica;
- b) le unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, mancante di allaccio alla rete di distribuzione idrica ed elettrica) e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria. L'esenzione del tributo cessa con l'utilizzo del fabbricato a seguito di specifici interventi.
- c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data risultante dalla certificazione di fine lavori;
- d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative (ad esempio parcheggi di abitazioni private, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, posti auto scoperti, ecc.) e le aree condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- e) le superfici di locali coperti limitatamente alla parte con altezza pari o inferiore a 150 centimetri;

Utenze non domestiche

- a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche di piscine, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;



- c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - d) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno, ivi comprese quelle destinate alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
 - g) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, ad eccezione delle abitazioni dei ministri di culto e dei locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa/infedele dichiarazione.

Il Comune effettuerà ispezioni, nei modi e nei termini di legge, all'interno degli immobili per verificare l'effettiva presenza dei requisiti necessari per aver diritto all'esclusione.

Art. 6. Superficie imponibile ai fini TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147 /2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. La superficie delle aree assoggettabili alla TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. (art. 1, commi 645 e 648, legge 147 del 2013).
2. a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta



l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile nelle forme idonee a garantire al contribuente la conoscibilità dell'atto e nel rispetto dei principi imposti dall'art. 6 della L. 212/2000). (art. 1, comma 647, Legge n. 147/2013).

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestable dei locali e delle arre suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata a filo dei muri.
5. Per le aree scoperte e agli specchi d'acqua in concessione demaniale, attrezzati per la nautica da diporto ed affidati dal Comune in sub-concessione a soggetti terzi di diritto privato, la superficie tassabile è determinata sommando l'area a terra (approdi e banchine), con quella degli specchi d'acqua ridotta forfettariamente del 30%. Tale riduzione rappresenta quella parte della superficie marina improduttiva di rifiuti perché destinata agli spazi di manovra delle imbarcazioni e più in generale alle aree che per loro natura non possono essere destinate all'ormeggio dei natanti (scogliere).
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

Art. 7. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non assimilati agli urbani e non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 649, Legge n. 147/2013).
2. Al fine di rendere più chiari i rapporti con i contribuenti, viene riportato un elenco esemplificativo delle superfici che si ritiene ricadano in tale casistica. L'elenco non è esaustivo e potrà essere modificato o integrato dal Comune sulla base delle proprie linee interpretative. Pertanto, non sono in particolare, soggette a TARI:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;



- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altri materiali di natura agricola o forestale naturale, non pericoloso, utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauto, meccanici	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
metalmecanici e fabbri	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresina	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
cantieri navali	20%
marmisti e lapidei	30%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la



documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate di un quantitativo congruo di rifiuti speciali, le fatture relative al conferimento congrue riguardo i quantitativi e la tipologia di rifiuti speciali conferiti e l'attestazione del pagamento delle stesse.

5. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 147 del 2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Sono comunque escluse dall'applicazione del presente comma le attività a cui si applica il comma 3.

Art. 8. Determinazione della tariffa della TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (art. 1, comma 650, Legge n. 147/2013).
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (art. 1, comma 651, Legge 147 n. del 2013).
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio, predisposto dal soggetto gestore del servizio e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (art. 1, comma 683, Legge 147 del 2013).
4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio preventivo. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente (art. 1, comma 683, Legge 147 del 2013).
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 9. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.



3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 10. Piano Economico Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.



6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 11. Articolazione della tariffa della TARI

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 12. Periodi di applicazione della TARI

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali soggetti a tributo e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di giorni 30 (trenta).
3. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dalla data della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è



dovuto se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri la data di cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.

Art. 13. Tariffa della TARI per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.

Art. 14. Determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a) per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, come ad esempio colf, badanti, che dimorano presso la famiglia;
 - b) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo; si provvederà all'iscrizione a ruolo dei singoli nuclei familiari.
 - c) sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata;
 - d) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, il numero è determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione:
 - n.1 componenti sino a 35 mq.;
 - n.2 componenti da 36 a 50 mq.;
 - n.3 componenti da 51 a 70 mq.;
 - n.4 componenti da 71 a 90 mq.;
 - n.5 componenti da 91 a 110 mq.;



- n.6 o più componenti per superficie maggiore di 110 mq.
- e) per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- f) Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 15. Tariffa della TARI per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione *Kc* secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione *Kd* secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera di approvazione della tariffa.

Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa della TARI

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT in relazione all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito



di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. Nei casi in cui nell'unità immobiliare vengano svolte attività plurime che non consentono di distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento a quella principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17. TARI per le istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). (art. 1, comma 655, Legge n. 147/2013).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 1, comma 655, Legge n. 147/2013).

Art. 18. Tariffa giornaliera della TARI

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico (art. 1, comma 662, Legge 147 del 2013).
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100% (art. 1, comma 663, Legge 147/2013). È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa (art. 1, comma 664, Legge n. 147/2013).
5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate



6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale (art. 1, comma 665, Legge n. 147/2013).

Art. 19. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 1, comma 666, Legge n. 147/2013).
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale (art. 1, comma 666, Legge n. 147/2013).

Art. 20. Versamenti

1. Il Comune stabilisce con proprio atto deliberativo il numero delle rate e le scadenze di pagamento della TARI.
2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs 09 luglio 1997, n. 241, e ss. mm. ii. (modello F24), oppure tramite procedura Pago Pa.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Art. 21. Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio della detenzione o del possesso;
 - b) la cessazione della detenzione o del possesso;
 - c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
 - d) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
 - e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti; dal detentore o dal possessore nel caso di detentori non residenti e nel caso in cui nessuno occupi l'alloggio;



- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.
3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) entro 30 giorni dall'inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo, nonché nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;
 - b) entro il giorno successivo alla cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo
5. La dichiarazione di inizio o variazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo mail) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
 - c) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di



ricevimento a/r, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 22. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli oggetti di imposta posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Le contestazioni delle violazioni di cui al presente articolo devono avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state commesse.
5. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.lgs 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - e) a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, interviene oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma prima dell'accertamento.



8. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.



ALLEGATO A	
Categorie di utenza Tari non domestica	
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Cinema e teatri
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04	Campeggi, distributori di carburante, parchi gioco
05	Stabilimenti balneari e termali
06	Esposizioni, autosaloni, ingrosso, depositi e parcheggi
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante, fittacamere
09	Case di riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
15	Filatelia, tende, tappeti, cappelli, antiquario
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali parrucchiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro)
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici e altre attività
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo con ristorazione
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato < 250 mq., pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti > 250 mq.



29	Banchi di mercati genere alimentari
30	Discoteche, night, pub
31	B&B, Casa Vacanza e Convitti
32	Centri estetici e massaggi
33	Depositi annessi ai bar, ristoranti ed altre attività
34	Aree scoperte adibite alla posa di tavolini e sedie per bar e ristoranti
35	Club e circoli privati, sale da gioco e da scommesse
36	Immobili non utilizzati temporaneamente per cessazione attività
37	Aree scoperte di depositi di materiali edili e vari
38	Aree scoperte destinate a rimessaggio imbarcazioni e mezzi meccanici
39	Approdi turistici e specchi d'acqua